

STATUTO

aggiornato al 19 III 2016

Articolo 1

E' costituita l'associazione dei connazionali e amici della Repubblica Ceca denominata "ASSOCIAZIONE PRAGA" con sede in Roma, Via dei Gracchi n. 322.

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Articolo 2

L'associazione è finalizzata a promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura e della realtà ceca in Italia.

Pertanto si propone i seguenti scopi:

- rafforzare i rapporti dei cechi residenti in Italia con la madrepatria promuovendo ed organizzando corsi informativi, seminari, incontri, mostre, viaggi;
- organizzare incontri e scambi di informazioni tra i membri dell'associazione e l'Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, organizzare incontri con gli ospiti dell'Ambasciata provenienti dalla Repubblica Ceca, fornire ai soci informazioni politiche, culturali, economiche, consolari, etc.;
- costituire un punto d'incontro e di scambio di esperienze tra cechi e italiani;
- incrementare la conoscenza della Repubblica Ceca e della sua cultura tra gli italiani promuovendo scambi culturali e viaggi;
- promuovere iniziative tese a far conoscere la cultura, la storia, l'arte e le tradizioni popolari della Repubblica Ceca e, più in generale, mitteleuropee, mediante l'organizzazione di conferenze, lezioni, seminari, corsi, mostre, convegni, dibattiti, concerti, proiezioni, spettacoli, visite guidate, escursioni tematiche, degustazioni;
- organizzare viaggi individuali e collettivi anche in occasione di particolari festività e eventi artistici;
- cooperare con enti, istituti ed organismi nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;
- promuovere pubblicazioni attinenti agli scopi sociali, pubblicare e diffondere giornali, riviste, libri, audiovisivi;
- promuovere la conoscenza della lingua e della letteratura ceca, organizzare corsi di lingua ceca con insegnanti di madre lingua;
- istituire una biblioteca e un centro di documentazione al fine di fornire servizi ai soci e ad un pubblico più ampio;
- promuovere ogni altra iniziativa idonea e utile per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

Articolo 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da contributi o donazioni e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da:

- quote sociali
- ricavato dell'organizzazione di manifestazioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 4

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Articolo 5

Sono soci le persone ed enti, di qualsiasi cittadinanza e nazionalità, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di amministrazione e che verseranno la quota di associazione.

Articolo 6

I soci si distinguono in:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e versano la quota d'iscrizione e successivamente la quota annua; entrambe stabilite anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono al patrimonio dell'associazione.

Sono soci onorari le persone che per il loro prestigio nel campo culturale sociale possono meglio qualificare l'associazione. La loro nomina sarà decisa dal Consiglio di amministrazione.

Tutti i soci vengono regolarmente informati delle iniziative programmate dall'associazione e hanno diritto a partecipare a tutte le attività. I medesimi sono obbligati ad osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione, per decesso e per morosità.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti di chi:

- non osserva lo statuto, le norme del regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali;
- in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente l'associazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annua.

Articolo 8

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente.

Articolo 9

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci e si riunirà almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci su convocazione del Consiglio di amministrazione, che deve avvenire con avviso scritto almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea nomina le cariche sociali.

Ciascuno dei soci ordinari e sostenitori ha diritto ad un voto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque a nove membri eletti tra i soci dall'assemblea, la quale determina il numero dei componenti e la durata della loro carica e nomina il Presidente del Consiglio stesso.

Il Consiglio ha i poteri di gestione ordinaria e straordinaria; decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire nell'attività dell'associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo, all'ammontare delle quote associative. Si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni, delle quali sarà redatto un verbale firmato dai partecipanti.

Articolo 11

Omissis.

Articolo 12

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.